

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Corte di Appello di Ancona. Impugnazione Sentenza Tribunale di Ancona n°2066/2014. Costituzione in giudizio. Nomina legale.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente Responsabile dell'U.O. Risorse Economiche e Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**


1. Costituirsi e resistere in giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, per tutelare al meglio gli interessi della ASUR Marche nel ricorso in appello avverso la Sentenza del Tribunale Civile di Ancona n°2066/2014 del 09/12/2014 promosso da A.C. e M.V. più altri (si omettono le generalità ai sensi del D.lgs. 196/2003), dinanzi alla Corte di Appello di Ancona la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 10/11/2015.
2. Conferire, per detto fine, apposito incarico congiunto e disgiunto agli Avv.ti Mario ed Alessandro Scaloni del Foro di Ancona con Studio Legale in Via Matteotti n°54 – 60121 Ancona con ogni facoltà di legge, in quanto individuati dalla Compagnia Assicuratrice Generali quali propri legali fiduciari, restando inteso che la garanzia di polizza sarà prestata entro i limiti di massimale di € 2.582.284,50 previsto dalla stessa.
3. Dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determina sono a carico della Compagnia Assicuratrice Generali.

4. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n°26 del 17/7/1996 e ss.mm.ii. e che è efficace all'atto della pubblicazione della stessa sull'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda.
5. Trasmettere il presente atto al Dirigente della U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo AV 3, in quanto trattasi di presunto sinistro di relativa afferenza.
6. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 17/07/1996 n. 26 e ss.mm.ii.

Il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Nadia Storti



Il Direttore Amministrativo  
Dott. Pierluigi Cignaracci




Il Direttore Generale  
Dr. Alessandro Marini




#### SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Si attesta che gli oneri derivanti dalla presente determina sono a carico della Compagnia Assicuratrice Generali.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di gestione  
(Sig. Paolo Gubbinielli)



Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  
(Dr.ssa Lucia Eusebi)



La presente determina consta di n. 04 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo AV 3

**Normativa di riferimento**

Determina ASUR Marche n°360/DG del 14/04/2010;  
Sentenza Tribunale Civile Ancona n°2066/2014 del 09/12/2014.  
Ricorso in Appello del 06/06/2015.

**Motivazione**

In data 14/01/2010 veniva notificato all'ASUR Marche Ancona l'atto di citazione in giudizio promosso da A.C. e M.V. più altri (si omettono le generalità ai sensi del D.lgs. 196/2003), dinanzi al Tribunale Civile di Ancona tendente ad ottenere il risarcimento dei presunti danni, per un ammontare complessivo di € 8.634.160,00 o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge, per l'evento lesivo che ha colpito la minore A.C. alla nascita presso l'Ospedale di San Severino Marche.

L'evento oggetto della richiesta risarcitoria risulta coperto da polizza RCT della Compagnia Assicuratrice Assitalia, ora Generali Assicurazioni, all'epoca vigente all'epoca dei fatti (sinistro n°47/2006/801157 del 14/12/1997) per un massimale previsto di € 2.582.284,50.

Con Determina ASUR Marche n°360/DG del 14/04/2010 l'Azienda si è costituita in giudizio, conferendo apposto incarico congiunto e disgiunto agli Avv.ti Mario ed Alessandro Scaloni del Foro di Ancona, in quanto individuati dalla Compagnia Assicuratrice Generali quali propri legali fiduciari, restando inteso che la garanzia di polizza sarebbe risultata operativa solo entro il limite del massimale di € 2.582.284,50 previsto dalla polizza stessa.

La Sentenza del Tribunale Civile di Ancona n°2066/2014 del 09/12/2014 ha:

- a) Rigettato la domanda proposta dagli attori
- b) Compensato le spese di lite tra le parti
- c) Posto le spese di CTU definitivamente a carico della parti in solido tra loro.

Con nota mail del 17/06/2015 lo Studio Legale Scaloni ha comunicato all'ASUR Marche ed alla Compagnia Assicuratrice Generali che, avverso la sopra citata Sentenza n°2066/2014, gli attori hanno interposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Ancona con udienza fissata per il giorno 10/11/2015.

Con nota protocollo n°20697 del 23/06/2015 l'Area Affari Generali e Contenzioso dell'ASUR ha trasmesso alla UOC Legale Contenzioso Assicurativo AV3 copia di tale ricorso in appello con la richiesta di predisporre la procura speciale e la determina di incarico in favore dello Studio Legale Scaloni.

Con nota mail del 14/07/2015 l'Area Affari Generali e Contenzioso dell'ASUR ha trasmesso alla UOC Legale Contenzioso Assicurativo AV3 la comunicazione mail del 13/07/2014 con la quale la Compagnia Assicuratrice Generali ha chiesto allo Studio Legale Scaloni di costituirsi, in rappresentanza e difesa dell'ASUR Marche, nel giudizio in Appello promosso dagli attori.


**Esito dell'istruttoria**

Per tali motivazioni si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione e salva ogni diversa determinazione, il seguente schema di determina:

- Costituirsi e resistere in giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, per tutelare al meglio gli interessi della ASUR Marche nel ricorso in appello avverso la Sentenza del Tribunale Civile di Ancona n°2066/2014 del 09/12/2014 promosso da A.C. e M.V. più altri (si omettono le generalità ai sensi del D.lgs. 196/2003), dinanzi alla Corte di Appello di Ancona la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 10/11/2015.
- Conferire, per detto fine, apposito incarico congiunto e disgiunto agli Avv.ti Mario ed Alessandro Scaloni del Foro di Ancona con Studio Legale in Via Matteotti n°54 – 60121 Ancona con ogni facoltà di legge, in quanto individuati dalla Compagnia Assicuratrice Generali quali propri legali fiduciari, restando inteso che la garanzia di polizza sarà prestata entro i limiti di massimale di € 2.582.284,50 previsto dalla stessa.
- Dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determina sono a carico della Compagnia Assicuratrice Generali.
- Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n°26 del 17/7/1996 e ss.mm.ii. e che è efficace all'atto della pubblicazione della stessa sull'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda.
- Trasmettere il presente atto al Dirigente della U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo AV3, in quanto trattasi di presunto sinistro di relativa afferenza.
- Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 17/07/1996 n. 26 e ss.mm.ii.

Il Responsabile della Fase Istruttoria

Dott. Fabrizio Barboni



Il Responsabile del Procedimento

Dott. Franco Copparo




#### U.O.C. LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne sottopone l'adozione al Direttore Generale dell'ASUR Marche.

Il Direttore

Dott. Franco Copparo



#### - ALLEGATI -

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione in quanto riportante nome e cognome di altre parti processuali.